

Titolo                      Procedura di segnalazione delle condotte illecite –  
*Whistleblowing Policy*

Proc. Numero            \_\_\_\_\_

Data emissione:        04/09/2024 (versione 1.0)

Data revisione:        \_\_\_\_\_

---

Livello Gerarchico:	<b>LOCALE</b>
Tipologia:	<b>PROCEDURA</b>
Title:	<b>Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i></b>
Data emissione:	<b>04/09/2024 (versione 1.0)</b>
Data revisione:	_____

Società o Ente a cui si applica la Procedura	<b>HELM ITALY S.R.L.</b>
Redazione	<i>Helm Italy Profit Center (Funzione)</i>
Verifica	Hines Group Internal Audit ( <i>Funzione</i> )
Approvazione	<i>Consiglio di Amministrazione</i>
Data di approvazione ed emissione	04/09/2024









Titolo                      Procedura di segnalazione delle condotte illecite –  
                                         *Whistleblowing Policy*

Proc. Numero            \_\_\_\_\_

Data emissione:        04/09/2024 (versione 1.0)

Data revisione:        \_\_\_\_\_

---

#### **4. ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO**

La presente Procedura è adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società conformemente alle norme e prassi interne e potrà essere oggetto di aggiornamento secondo le medesime norme e prassi interne.

La Procedura sarà diffusa e implementata all'interno dell'organizzazione di Helm attraverso apposita comunicazione e sarà accessibile:

- in formato elettronico, nella pagina della rete intranet aziendale al *link* <https://hines.box.com/s/b3vqyfperucd2ixm6y7dtedzink84m5y>
- in formato elettronico, nel sito internet della Società [Italy - Hines](#)
- 

La Direzione della Società:

- informa dell'adozione della presente Procedura tutto il personale della Società;
- fermo quanto indicato al capoverso che precede, assicura, per quanto di competenza, la divulgazione della Procedura a tutti i soggetti terzi Destinatari della stessa.

L'*iter* sopra descritto è adottato altresì per le successive revisioni, integrazioni o aggiornamenti della Procedura.

#### **5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

Oggetto della Segnalazione possono essere solo ed esclusivamente le Violazioni.

Non possono essere oggetto di Segnalazione le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante e che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o al proprio rapporto di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate.

#### **6. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE**

Le segnalazioni possono essere fatte attraverso uno qualsiasi dei canali nel seguito descritti.

##### **A. SEGNALAZIONE INTERNA**

Le segnalazioni possono essere fatte attraverso uno qualsiasi dei canali interni nel seguito descritti:



Titolo                      Procedura di segnalazione delle condotte illecite –  
                                    *Whistleblowing Policy*

Proc. Numero            \_\_\_\_\_

Data emissione:        04/09/2024 (versione 1.0)

Data revisione:        \_\_\_\_\_

---

consente al Segnalante e ai membri del Comitato Investigazioni di tracciare e monitorare i dettagli del caso, le domande di follow-up, le risposte e la relazione finale sull'indagine.

All'interno della piattaforma, tutte le Segnalazioni vengono monitorate in relazione allo stato del processo (non revisionato, in corso, chiuso), alla priorità (alta, media, bassa, nessuna), all'esito della Segnalazione (non comprovato, comprovato, inconcludente, rinviato) e all'azione intrapresa (mediazione/transazione, nessuna azione intrapresa, nessuna azione necessaria, revisione della politica/processo, formazione, disciplina, terminazione).

La piattaforma consente, inoltre, di allegare documenti giustificativi (quali, ad esempio, prove, appunti di colloquio, relazioni intermedie, relazione finale conclusiva dell'indagine condotta dall'organismo preposto, ecc.).

L'accesso alla piattaforma web è opportunamente profilato per gli utenti utilizzatori (es. chi può vedere solo il numero delle Segnalazioni, chi può consultare sia il numero che il contenuto delle stesse, ecc.).

Salvo diverse esigenze adeguatamente motivate, i componenti del Comitato Investigazioni possono accedere sia al numero che al contenuto delle segnalazioni; il Comitato Investigazioni ha il ruolo di amministratore della piattaforma web; una società terza specializzata (NAVEX Global, Inc.) ha accesso al numero delle segnalazioni e ad altre informazioni statistiche ma non al contenuto delle stesse.

La piattaforma web della Società dedicata alle Segnalazioni non consente agli utenti utilizzatori, in particolare, di cancellare i *log* delle Segnalazioni.

La Società, inoltre, prevede l'utilizzo di sistemi di tracciabilità dei *log* delle attività effettuate dagli amministratori sulla piattaforma web, in modo da consentire, agli enti / società esterne specializzate, lo svolgimento di successivi controlli su eventuali anomalie nelle attività svolte dagli amministratori o di eventuali altre anomalie nel funzionamento informatico della piattaforma web.

La Società prevede adeguate procedure informatiche di *backup* delle segnalazioni, nel rispetto delle *best practice* di riferimento e della normativa in ambito privacy.

La Funzione di competenza, per il tramite dell'amministratore della piattaforma *web*, monitora il corretto funzionamento informatico delle procedure di gestione e archiviazione delle segnalazioni ricevute sulla piattaforma web dedicata, al fine di garantire la tracciabilità di tutte le segnalazioni ricevute e dei documenti allegati in relazione alla valutazione e verifica delle stesse.

Titolo                      Procedura di segnalazione delle condotte illecite –  
                                         *Whistleblowing Policy*

Proc. Numero            \_\_\_\_\_

Data emissione:        04/09/2024 (versione 1.0)

Data revisione:        \_\_\_\_\_

---

## **7. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

Ai fini del più efficiente esito delle verifiche interne condotte dalla Società, le Segnalazioni devono essere supportate da elementi e informazioni oggettive e documentate (se disponibili).

Chi effettua la Segnalazione è incoraggiato a rivelare la propria identità.

In ogni caso, la presente Procedura consente ai Destinatari di effettuare Segnalazioni anche in forma anonima. In tal caso, tuttavia, l'impossibilità di chiedere informazioni o dare riscontro al Segnalante potrebbe compromettere l'indagine oltre che le tutele previste dalla Procedura e dal D.Lgs. 24/2023 a beneficio del Segnalante.

In particolare, la Segnalazione dovrebbe preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- e generalità del Segnalante, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le Violazioni;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (es. qualifica o settore in cui svolge l'attività);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulla Segnalazione;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Si garantisce che, in ogni caso, tutte le Segnalazioni ricevute, seppur non pienamente rispondenti a quanto sopra indicato, saranno trattate con la massima riservatezza e verificate secondo le modalità previste nella presente Procedura.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Nel caso in cui venisse accertata, con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui alla presente Procedura, nonché al D.Lgs. 24/2023, non sono garantite e al Segnalante potrà essere irrogata una sanzione disciplinare.

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Proc. Numero	—
Data emissione:	04/09/2024 (versione 1.0)
Data revisione:	_____

---

## **8. PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

Le attività del processo di gestione della Segnalazione sono descritte nei paragrafi che seguono.

### **A. SEGNALAZIONE AL COMITATO INVESTIGAZIONI**

Tutti i Destinatari possono segnalare al Comitato Investigazioni le Violazioni.

Il Comitato Investigazioni è composto da:

- Responsabile degli Affari Legali (“*Chief Legal Officer*”);
- Responsabile della Compliance (“*Chief Compliance Officer*”);
- Responsabile dell’Internal Audit (“*Head of Internal Audit*”);
- Responsabile delle Relazioni con i Dipendenti (“*Head of Employee Relations*”).

Il Comitato Investigazioni prenderà in considerazione anche le Segnalazioni anonime, che rispettino, però, i requisiti menzionati nella presente Procedura. Tuttavia, l’impossibilità di confermare o di approfondire i fatti dichiarati potrebbe limitare le opportunità di accertare la Violazione e di assicurare, nei confronti del Segnalante, le tutele previste dalla normativa di riferimento.

Pertanto, il Comitato Investigazioni incoraggia i Segnalanti a rendersi disponibili per fornire i chiarimenti che si rendessero eventualmente necessari.

Il Comitato Investigazioni agirà in modo da tutelare i Segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell’identità del Segnalante, fatta salva l’ipotesi in cui si renda necessario rendere nota l’identità del Segnalante per adempiere agli obblighi di legge o per tutelare i diritti delle società o delle persone coinvolte nella Segnalazione.

Nel caso in cui il Comitato Investigazioni riceva Segnalazioni relative a Violazioni diverse da quelle espressamente previste dalla presente Procedura, è tenuto a trasmetterle tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine di 7 giorni dal loro ricevimento alla funzione competente.

Si specifica, inoltre, che per le Segnalazioni aventi ad oggetto le Violazioni di cui alle lettere (a) e (b), il Comitato Investigazioni informa tempestivamente l’Organismo di Vigilanza della Società per le valutazioni di propria competenza.

In tal caso, l’Organismo di Vigilanza agirà nel rispetto delle tutele e delle garanzie previste dal D. Lgs. 24/2023.

Titolo                      Procedura di segnalazione delle condotte illecite –  
                                         *Whistleblowing Policy*

Proc. Numero            \_\_\_\_\_

Data emissione:        04/09/2024 (versione 1.0)

Data revisione:        \_\_\_\_\_

---

Le attività in cui si articola il processo di gestione delle Segnalazioni da parte del Comitato Investigazioni sono: *i) ricezione e verifica preliminare; ii) valutazione e indagini; iii) accertamento e audit.*

## **i. RICEZIONE E VERIFICA PRELIMINARE**

Ricevute le Segnalazioni, attraverso uno dei canali di segnalazione interna, il Comitato Investigazioni avvia l'*iter* di verifica e valutazione preliminare dei contenuti della Segnalazione effettuata dal Segnalante.

Successivamente:

- invia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione, sempre che il Segnalante non sia anonimo o non sia, per altro motivo, possibile rilasciare l'avviso di ricevimento;
- classifica la tipologia di segnalazione e il potenziale ambito normativo (es. D.Lgs. 231/01, anticorruzione, riciclaggio, tutela ambiente, ecc.), sulla base di quanto indicato nel D.Lgs. 24/2023 e della presente Procedura;
- effettua una prima verifica sulla presenza dei presupposti necessari per la valutazione della Segnalazione, secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo.

In caso di Segnalazioni non anonime, nel momento in cui la comunicazione viene presa in carico oppure nel caso in cui la stessa necessiti di dettagli ulteriori per poter essere scrutinata viene informato e/o ascoltato direttamente il Segnalante.

Il Segnalante va, in ogni caso informato, tramite riscontro, dell'esito della Segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

## **ii. VALUTAZIONE E INDAGINI**

Per tutte le Segnalazioni ricevute, il Comitato Investigazioni è responsabile di:

- valutare le Segnalazioni ricevute, attivando le attività di accertamento e di *audit* ritenute necessarie e, laddove ritenuto, attivando il supporto della Funzione di competenza ed eventualmente di società/consulenti esterni specializzati;
- formalizzare le valutazioni e le decisioni prese, in apposite Relazioni intermedie o finali a completamento delle indagini svolte;

Titolo                      Procedura di segnalazione delle condotte illecite –  
                                         *Whistleblowing Policy*

Proc. Numero            \_\_\_\_\_

Data emissione:        04/09/2024 (versione 1.0)

Data revisione:        \_\_\_\_\_

---

- archiviare, per il tramite degli utenti utilizzatori, le proprie Relazioni e i documenti di supporto;
- aggiornare, per il tramite degli utenti utilizzatori, lo *status* delle Segnalazioni nella piattaforma web dedicata alle Segnalazioni.

Le verifiche riguardanti le Segnalazioni ricevute sono condotte nel pieno rispetto della legge e della regolamentazione aziendale applicabile, incluso il Modello e il Codice Etico.

Le decisioni del Comitato Investigazioni possono concretizzarsi principalmente, a seconda dei casi, in: *i)* archiviazioni senza rilievi; *ii)* raccomandazioni di azioni correttive; *iii)* proposte di provvedimenti disciplinari per i soggetti coinvolti dai fatti oggetto di Segnalazione (sia interni, sia esterni); *iv)* informativa tempestiva al Consiglio di Amministrazione per l'adozione delle opportune azioni, ivi inclusa, ove necessaria, la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalle leggi di riferimento.

In particolare, il Comitato Investigazioni effettua una valutazione preliminare del contenuto della Segnalazione e conseguentemente:

- archivia le Segnalazioni:
  - I. palesemente irrilevanti ai fini della presente Procedura, in quanto non rientranti nell'oggetto della Segnalazione(ad esempio: Segnalazioni inviate da soggetti non legittimati; Segnalazioni che si riferiscono a Violazioni non incluse nella Procedura, ecc.);
  - II. inviate da soggetti non identificati come Destinatari della presente Procedura;
  - III. effettuate, anche se dai Destinatari, ma al di fuori del Contesto Lavorativo;
  - IV. palesemente infondate o effettuate in malafede o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica (ad esempio, esposizione di fatti dal contenuto generico, produzione di sola documentazione senza riferimenti a fatti, ecc.).

Le motivazioni della decisione di archiviazione del Comitato Investigazioni sono formalizzate e archiviate.

Per le Segnalazioni che non rientrano nel punto sopra, il Comitato Investigazioni effettua una valutazione della Segnalazione a seguito della quale:

- i. valuta, a seguito degli ulteriori approfondimenti, se si tratta di Segnalazione rientrante tra le Violazioni indicate nella presente Procedura e identifica in quale ambito la Segnalazione rientra;
- ii. può decidere di effettuare direttamente le verifiche ritenute utili ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati;

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Proc. Numero	—
Data emissione:	04/09/2024 (versione 1.0)
Data revisione:	_____

---

- iii. può richiedere alla funzione aziendale competente, oppure eventualmente a società/consulenti specializzati, di effettuare le verifiche ritenute utili ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati ovvero lo svolgimento di interventi di audit, in funzione della rilevanza e della tipologia della Segnalazione.

Nel caso di cui al punto iii) che precede, è dovere del Comitato Investigazioni dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023 e, in particolare:

- acquisire il consenso del Segnalante. Nel caso in cui tale consenso non venga manifestato, non è possibile coinvolgere soggetti diversi dal Comitato Investigazioni nell'attività di verifica della Segnalazione, a meno che non sia possibile procedere agli accertamenti anonimizzando l'identità del Segnalante;
- dar seguito a tutti gli adempimenti di cui all'art. 12, comma secondo, D.Lgs. 24/2023 in tema di nomina dei soggetti autorizzati a trattare i dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

Le valutazioni e le decisioni del Comitato Investigazioni, l'informativa resa nel caso di Segnalazioni relative a fatti rilevanti sono in tutti i casi formalizzate per iscritto dal Comitato Investigazioni in un'apposita Relazione e sono archiviate con modalità cartacee e/o informatiche tali da garantirne la riservatezza e devono essere accessibili solo a quest'ultimo.

In caso di Segnalazioni che si riferiscono a uno o più membri del Comitato Investigazioni, lo stesso Comitato Investigazioni procede a escludere il membro segnalato dalle specifiche attività di indagine.

### **iii. ACCERTAMENTO E AUDIT**

Nel caso in cui si renda necessario procedere con gli opportuni approfondimenti e verifiche, il Comitato Investigazioni, o su richiesta del Comitato Investigazioni, la funzione aziendale competente o la società/consulente esterni incaricati procedono ad accertare la fondatezza o meno della Segnalazione con modalità ritenute più opportune e coinvolgendo, eventualmente, altre Direzioni/Funzioni aziendali.

A eccezione delle ipotesi in cui il Comitato Investigazioni operi direttamente l'accertamento della Segnalazione, la funzione incaricata o la società/consulente esterni informano per iscritto il Comitato Investigazioni delle risultanze dell'accertamento proponendo:

- l'archiviazione della Segnalazione, nel caso si ritenga non necessario procedere a verifiche ulteriori, e formulando eventuali raccomandazioni da indirizzare al *management* delle aree/processi interessati;
- la necessità di svolgere ulteriori interventi di *audit*.

Titolo                      Procedura di segnalazione delle condotte illecite –  
                                    *Whistleblowing Policy*

Proc. Numero            \_\_\_\_\_

Data emissione:        04/09/2024 (versione 1.0)

Data revisione:        \_\_\_\_\_

---

Il Comitato Investigazioni valuta le proposte della funzione interpellata o della società/consulente esterni incaricati:

- accogliendo la proposta di archiviazione ovvero
- richiedendo alle funzioni competenti o ad altra società/consulente specializzati di svolgere ulteriori approfondimenti o un intervento di *audit*.

A conclusione dell'intervento di *audit*, la funzione o la società/consulente esterni incaricati informano il Comitato Investigazioni delle risultanze dello stesso proponendo le conseguenti azioni (archiviazione per i fatti non accertati o adozione di una azione).

Il Comitato Investigazioni, in accoglimento delle proposte della funzione o della società/consulente esterni incaricati, può, a seconda dell'esito degli accertamenti e dell'eventuale intervento di *audit*:

- formulare eventuali raccomandazioni da fare al *management* delle aree/processi coinvolti;
- valutare se sussistono elementi per proporre di sanzionare comportamenti illeciti o irregolari.

Per le Segnalazioni relative a fatti rilevanti, il Comitato Investigazioni è responsabile di tenere informato il Consiglio di Amministrazione e i soggetti apicali potranno formulare al Comitato Investigazioni le raccomandazioni in merito alla gestione della segnalazione.

#### **iv. RELAZIONE INTERNA E RISCONTRO AL SEGNALANTE**

Le proposte della funzione competente o della società/consulenti esterni incaricati, le valutazioni e le decisioni del Comitato Investigazioni, l'informativa resa nel caso di Segnalazioni relative a fatti rilevanti, le risultanze delle attività di accertamento/*audit*, la documentazione cartacea raccolta e le (eventuali) raccomandazioni e proposte di applicazione di provvedimenti disciplinari sono formalizzate per iscritto dal Comitato Investigazioni in un'apposita relazione o verbale conclusivo e dallo stesso Comitato Investigazioni archiviate.

In ogni caso, il Comitato Investigazioni fornisce Riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

#### **v. COLLABORAZIONE DEI DIPENDENTI**

Tutti i dipendenti della Società devono fornire la massima collaborazione durante qualsiasi attività di verifica, nello specifico devono:

Titolo                      Procedura di segnalazione delle condotte illecite –  
                                         *Whistleblowing Policy*

Proc. Numero            \_\_\_\_\_

Data emissione:        04/09/2024 (versione 1.0)

Data revisione:        \_\_\_\_\_

---

- essere disponibili per tutte le riunioni in cui ne è richiesta la presenza, anche se con poco preavviso;
- rispondere alle richieste e seguire le istruzioni da parte di chi conduce le verifiche, anche in materia di riservatezza e confidenzialità;
- collaborare pienamente e in modo trasparente, fornendo risposte complete e tutti i documenti richiesti a chi conduce le verifiche, relativamente al caso oggetto di discussione/verifica;
- mantenere riservate tutte le comunicazioni con chi conduce la verifica e informare il Comitato Investigazioni di eventuali violazioni di riservatezza o atti di ritorsione di cui si sia testimoni;
- non impedire o interferire con lo svolgimento di qualsiasi verifica (ad esempio: distruggendo o falsificando potenziali prove o informazioni, cercando di influenzare qualsiasi altro soggetto coinvolto nella verifica, svolgendo indagini in autonomia, inducendo in errore chi conduce la verifica o travisando i fatti).

## **9. MONITORAGGIO DELLE AZIONI CORRETTIVE**

È responsabilità del *management* delle aree/processi interessati l'attuazione delle raccomandazioni ricevute dal Comitato Investigazioni in base alla presente Procedura e delle azioni correttive (*action plan*) eventualmente indicate nei *report* redatti a conclusione degli audit condotti.

Il Comitato Segnalazioni, con il supporto della Funzione interpellata per l'intervento di accertamento/*audit*, monitora l'attuazione delle raccomandazioni e degli *action plans* informando, per le segnalazioni su fatti rilevanti, il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Investigazioni, per il tramite degli utenti abilitati, archivia le informazioni ricevute in merito alle azioni correttive.

## **10. REPORTING PERIODICO E MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

Il Comitato Investigazioni predispone con cadenza annuale il Rendiconto contenente l'indicazione delle Segnalazioni (i) pervenute nei mesi di riferimento, (ii) pervenute nei mesi precedenti ma non ancora archiviate nel mese di riferimento, (iii) archiviate nei mesi di riferimento. Nel Rendiconto è riportato lo "*status*" di ciascuna Segnalazione (Non revisionata, In corso, Chiusa), il livello di priorità (Alta, Media, Bassa, Nessuna), l'esito della Segnalazione (Non comprovata, Motivata, Inconcludente, Riferita) e l'azione intrapresa (Mediazione/Risoluzione, Nessuna azione intrapresa, Nessuna azione necessaria, Revisione

Titolo                      Procedura di segnalazione delle condotte illecite –  
                                         *Whistleblowing Policy*

Proc. Numero            \_\_\_\_\_

Data emissione:        04/09/2024 (versione 1.0)

Data revisione:        \_\_\_\_\_

---

della politica/del processo, Formazione, Disciplina, Risoluzione). Annualmente, il Comitato Investigazioni procede a trasmettere il Rendiconto delle segnalazioni a:

- il Consiglio di amministrazione e/o l'Amministratore Delegato.

Ove ritenuto necessario, il Comitato Investigazioni informa tempestivamente l'Amministratore Delegato e/o il Presidente del Consiglio di Amministrazione in relazione a eventi o informazioni inerenti specifiche Segnalazioni, al fine di condividere e implementare prontamente le azioni più opportune a tutela del patrimonio aziendale, pur sempre nel rispetto delle normative di riferimento esterne e interne.

Le verifiche condotte in base alla presente Procedura non modificano le prerogative e l'autonomia propria attribuite all'OdV dalla legge e dalle normative interne aziendali che potranno quindi valutare di esercitare i propri autonomi poteri di controllo al ricevimento delle informazioni loro indirizzate in base alla presente Procedura e dal Rendiconto delle Segnalazioni.

## **11. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E/O SANZIONATORI**

Qualora dalle attività di verifica condotte secondo la presente Procedura dovessero emergere, a carico dei Destinatari, Violazioni, la Società agisce tempestivamente per l'adozione di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

Il Comitato Investigazioni, nel corso di tutto l'iter di gestione della Segnalazione propone l'applicazione dei provvedimenti ritenuti più opportuni, nel rispetto della normativa vigente, dei singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, delle norme interne e dei contratti in essere qualora emergano:

- Segnalazioni che si rivelino infondate se effettuate con dolo o colpa grave;
- violazioni delle misure di tutela nei confronti del Segnalante;
- Violazioni.

Nel caso di comportamenti penalmente rilevanti per i quali la Società sia obbligata a presentare denuncia o rispetto ai quali potrebbe proporre querela, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento, il Comitato Investigazioni informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione per l'adozione delle opportune azioni.

Il Comitato Investigazioni, nel rispetto della normativa in materia, segnala la necessità di adottare provvedimenti disciplinari o sanzionatori:

- alla Direzione, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti dei dipendenti,

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Proc. Numero	—
Data emissione:	04/09/2024 (versione 1.0)
Data revisione:	_____

---

- al Consiglio di Amministrazione, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti di membri del Consiglio di Amministrazione o dell’OdV (qualora la segnalazione coinvolga anche il suo componente);
- al soggetto che gestisce il rapporto contrattuale con i terzi e che abbia idonei poteri nel caso di sanzioni da applicare a terzi (es. recesso/risoluzione dei contratti, ecc.), richiedendo di essere costantemente informato in merito all’attuazione dei provvedimenti disciplinari o sanzionatori.

Ai fini della individuazione della sanzione da applicare e, in generale, delle modalità di applicazione del sistema generale, si fa riferimento alla normativa vigente e ai documenti normativi aziendali, ivi incluso il Modello.

## **12. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Gli organi, le Direzioni e le Funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente Procedura assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante e del Segnalato.

I “*fascicoli segnalazione*” sono archiviati e conservati dal Comitato Investigazioni, per il tramite degli utenti abilitati, con modalità e strumenti tali da garantirne sicurezza e riservatezza.

Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 24/2023, la documentazione in originale, cartacea e/o elettronica, deve essere conservata per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di Segnalazione.

## **13. RISERVATEZZA E ANONIMATO**

Le verifiche svolte a fronte di una Segnalazione sono riservate, il che significa che l’Organo/Funzione che riceve una segnalazione e/o che sia coinvolto, a qualsivoglia titolo, nella gestione della stessa, è tenuto a garantire la massima riservatezza sui soggetti (Segnalanti e Segnalati) e sui fatti segnalati, a eccezione dei casi di seguito indicati:

- il Segnalante abbia acconsentito alla diffusione delle proprie generalità;
- sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile del Segnalante per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;

Titolo                      Procedura di segnalazione delle condotte illecite –  
*Whistleblowing Policy*

Proc. Numero            \_\_\_\_\_

Data emissione:        04/09/2024 (versione 1.0)

Data revisione:        \_\_\_\_\_

---

- la conoscenza dell'identità del Segnalante è indispensabile per la valutazione della Segnalazione;
- in presenza di eventuali indagini o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria.

Al ricorrere di uno dei casi sopra elencati, il Segnalante viene prontamente informato.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatta eccezione per i casi di deroga menzionati, è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge o dal D.Lgs. 24/2023.

Il Segnalato non ha diritto di ottenere le indicazioni circa l'origine della segnalazione né tanto meno di ricevere indicazioni circa i dati personali del Segnalante.

La comunicazione delle suddette informazioni è consentita esclusivamente nei casi, verso i soggetti, e nelle modalità previsti dalla presente Procedura, nonché nel rispetto di leggi e disposizioni di autorità esterne.

Nell'ambito della presente Procedura è possibile effettuare Segnalazioni in forma anonima. La Società tratta le Segnalazioni anonime ricevute, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione con la stessa prontezza e diligenza e seguendo lo stesso processo delle Segnalazioni non anonime.

Tuttavia, in tali casi l'impossibilità di confermare o approfondire i fatti riportati potrebbe limitare la possibilità da parte della Società di verificare quanto segnalato e potrebbe non garantire le tutele previste dalla normativa al Segnalante.

Pertanto, la Società invita i soggetti che facciano delle Segnalazioni a rendersi sempre disponibili a rispondere a eventuali domande, al fine di condurre un'indagine mirata e accurata.

Nel caso in cui la Segnalazione sia effettuata tramite la piattaforma web, in modalità anonima, il sistema assicura l'impossibilità di risalire al Segnalante.

La piattaforma web, difatti, non è parte né del sito web della Società né della rete intranet ma è gestita interamente da società terza specializzata.

Il sistema di sicurezza predisposto non registra né traccia alcun dato relativo a: indirizzo IP, orario o metadato. Tutti i dati forniti dal Segnalante o inseriti nel sistema per la gestione del caso segnalato durante il processo d'indagine sono criptati e conservati su server sicuri collocati in presso la società terza specializzata.

Il Dipartimento IT della Società non può vedere o tracciare nessuna attività prodotta sulla piattaforma web di segnalazione.

Nel caso in cui sia necessaria la partecipazione del Segnalante al processo investigativo, si cercherà di mantenere riservato il fatto che la stessa persona sia stata quella che ha fatto la

Titolo                      Procedura di segnalazione delle condotte illecite –  
                                         *Whistleblowing Policy*

Proc. Numero            \_\_\_\_\_

Data emissione:        04/09/2024 (versione 1.0)

Data revisione:        \_\_\_\_\_

---

Segnalazione, e si proteggerà lo stesso Segnalante da atti di ritorsione o danni derivanti dall'aver fatto una Segnalazione.

È tuttavia probabile che il ruolo del Segnalante emerga e risulti evidente a Terze Parti nel corso dell'investigazione. In tal caso, il Segnalante ha diritto di avvalersi delle garanzie di cui al seguente paragrafo.

#### **14. DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE**

La Società non tollera atti di ritorsione, diretti o indiretti, tentati o minacciati posti in essere in ragione della Segnalazione o della divulgazione pubblica (nei limiti previsti dal D.Lgs. 24/2023) e che provoca o può provocare un danno ingiusto, alternativamente:

- al Segnalante;
- alle persone che hanno assistito il Segnalante nel processo di Segnalazione (cd. Facilitatori);
- alle persone del medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante e che abbiano con il Segnalante uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che abbiano con il Segnalante un rapporto abituale e corrente.

Il Segnalante non subirà alcun danno o ritorsione, quale, a titolo esemplificativo, licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione, discriminazione, demansionamento, trasferimento ingiustificato, conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, ecc.

La Società adotterà gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che si siano responsabili di azioni ritorsive.

Alla luce del medesimo divieto, la Società adotterà gli opportuni provvedimenti disciplinari, altresì, nei confronti dei Segnalanti nei confronti dei quali venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia o nei confronti dei quali venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

#### **15. TRATTAMENTO DEI DATI AI FINI PRIVACY**

Il trattamento dei dati personali di tutti soggetti interessati coinvolti nel processo di Segnalazione è effettuato da parte della Società ai sensi della presente Procedura, nella sua qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4(7) del regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito, anche "GDPR"), nel pieno rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali

Titolo                      Procedura di segnalazione delle condotte illecite –  
*Whistleblowing Policy*

Proc. Numero            \_\_\_\_\_

Data emissione:        04/09/2024 (versione 1.0)

Data revisione:        \_\_\_\_\_

---

vigente e delle procedure privacy adottate dalla Società. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La Società ha definito il proprio processo di gestione delle Segnalazioni di cui alla presente Procedura individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e disciplinando il rapporto con eventuali soggetti esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Il trattamento dei dati personali effettuati ai fini della presente Procedura è svolto esclusivamente da personale espressamente autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si evidenzia che l'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse dai soggetti autorizzati di cui al paragrafo precedente.

La Società rende in favore degli interessati un'apposita informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR, allegata alla presente procedura e disponibile sul sito internet [Italy - Hines](#).

Titolo                      Procedura di segnalazione delle condotte illecite –  
*Whistleblowing Policy*

Proc. Numero            \_\_\_\_\_

Data emissione:        04/09/2024 (versione 1.0)

Data revisione:        \_\_\_\_\_

---

#### 16. STORICO DEGLI AGGIORNAMENTI

<b>Versione</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione degli aggiornamenti</b>	<b>Autore</b>	<b>Approvata da</b>
1.0	04/09/2024	Nuova procedura	Helm Italy Profit Center	Consiglio di Amministrazione



Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>Whistleblowing Policy</i>
Proc. Numero	—
Data emissione:	04/09/2024 (versione 1.0)
Data revisione:	_____

---

verificare la fondatezza del fatto oggetto di Segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, dare seguito ad eventuali richieste delle Autorità;

- 3.2.** accertare, esercitare o difendere in sede giudiziaria e/o stragiudiziale i diritti o gli interessi del Titolare o di terzi.

#### **4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI**

Con riguardo alla finalità di cui al punto **3.1.**, la base giuridica del trattamento è l'art. 6(1)(c) del GDPR – *“adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare”*.

Con riferimento alla finalità di cui al punto **3.2.**, la base giuridica del trattamento è l'art. 6(1)(f) del GDPR – *“perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi”*.

Con particolare riferimento alla finalità basata sul legittimo interesse del Titolare o di terzi, ai sensi dell'art. 6(1)(f) del GDPR, si specifica che il legittimo interesse del Titolare a trattare i dati è equamente bilanciato con i Suoi interessi, diritti e libertà fondamentali.

Con riguardo ai dati personali appartenenti a categorie particolari trattati per le finalità sopra indicate, le basi giuridiche del trattamento sono l'art. 9(2)(b) del GDPR, ai sensi del quale *“il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”* e l'art. 9(2)(f) del GDPR, ai sensi del quale *“il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualevolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”*.

Per quanto riguarda i dati giudiziari la condizione di legittimità è da rinvenirsi in base all'art. 2-*octies* del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Decreto (“Codice Privacy”) - nell'adempimento degli obblighi di legge di cui al Decreto.

Inoltre, nei casi di cui all'art. 12 del D.lgs. 24/2023, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate esclusivamente previo consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si precisa che, in caso di Segnalazione orale, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, potrà essere documentata a cura del personale addetto mediante registrazione

Titolo                      Procedura di segnalazione delle condotte illecite –  
                                         *Whistleblowing Policy*

Proc. Numero            \_\_\_\_\_

Data emissione:        04/09/2024 (versione 1.0)

Data revisione:        \_\_\_\_\_

---

su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale che verrà sottoposto al Segnalante per sue eventuali rettifiche.

Si ricorda, in ogni caso, che la Segnalazione può essere trasmessa in forma anonima, tuttavia, la trasmissione di una Segnalazione in forma non anonima agevola la gestione della Segnalazione stessa.

## **5. PERIODO DI CONSERVAZIONE**

I dati personali sono conservati per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Si precisa che tale conservazione avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.

Resta in ogni caso ferma la facoltà per il Titolare di conservare i dati personali per un diverso o ulteriore periodo al solo fine di consentire a quest'ultimo di perseguire specifiche finalità indicate nell'Informativa.

## **6. DECISIONI AUTOMATIZZATE**

In nessun caso i dati personali raccolti per le finalità sopraindicate saranno sottoposti a trattamenti automatizzati, compresa la profilazione ai sensi dell'art. 22 del GDPR.

## **7. DESTINATARI DEL TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI DATI**

I Suoi dati personali potranno essere condivisi con:

- il Comitato Investigazioni;
- il fornitore che offre la piattaforma web dedicata alle Segnalazioni;
- funzioni interne coinvolte nell'attività di istruttoria/accertamento dei fatti oggetto di Segnalazione;
- consulenti esterni, quali, ad esempio, studi legali, eventualmente coinvolti nella fase istruttoria e gestione della Segnalazione;
- soggetti, organi, enti o Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate, ove necessario, saranno debitamente nominati, a seconda dei casi, quali responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR o autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2 *quaterdecies* del

Titolo                      Procedura di segnalazione delle condotte illecite –  
                                         *Whistleblowing Policy*

Proc. Numero            \_\_\_\_\_

Data emissione:        04/09/2024 (versione 1.0)

Data revisione:        \_\_\_\_\_

---

D.lgs. 196/2003. Un elenco dei responsabili nominati è disponibile presso il Titolare del trattamento.

I suoi dati personali potrebbero essere trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo in presenza delle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR.

## **8. ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Coerentemente con quanto previsto dal GDPR, in presenza dei presupposti di legge, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare in qualunque momento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dall'art. 21 del GDPR. Lei ha inoltre ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR.

Tali diritti possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies (limitazioni ai diritti dell'interessato) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le richieste possono essere rivolte all'indirizzo di posta elettronica [italy.privacy@hines.com](mailto:italy.privacy@hines.com). In ogni caso, l'interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Autorità Garante per la protezione dei dati personali), ai sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.

## **9. ULTERIORI INFORMAZIONI**

Per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all'indirizzo e-mail: [italy.privacy@hines.com](mailto:italy.privacy@hines.com).